



Ministero dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci

Via del Porto n°2 tel. 0789/46880

www.guardiacostiera.it/golfoaranci golfoaranci@guardiacostiera.it

Ordinanza n° 52 /2007

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Golfo Aranci,

- VISTO:** il decreto n°15 datato 28/04/2007 con il quale l'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci ha approvato il "Regolamento Interno dell'approdo turistico di Marina di Porto Cervo";
- VISTO:** il decreto n°40 datato 22/06/2007 con il quale l'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci ha approvato il Regolamento Interno del campo boe denominato "Marpark – Campo ormeggio Cala di Volpe" e "Campo Ormeggio Porto Cervo";
- RITENUTO:** necessario disciplinare le attività che si svolgono nell'ambito dello specchio acqueo portuale individuato internamente rispetto alla linea congiungente i due segnalamenti marittimi di ingresso del porto (1152 verde e 1152.2 rosso), dal punto di vista della sicurezza della navigazione e nel contempo garantire la sicurezza della balneazione e la pubblica incolumità ;
- VISTA:** l'Ordinanza Balneare n°11/07 datata 21/04/2007 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci;
- VISTA:** l'Ordinanza n°21/93 datata 12/06/1993 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci;
- VISTA:** l'Ordinanza n°58/06 datata 16/08/2006 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci;
- VISTA:** l'Ordinanza n°14/07 datata 28/04/2007 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci;
- VISTE:** le Ordinanze n°5/2007 datata 02/04/2007 e n°51/07 datata 19/07/2007 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci inerenti il transito nel Porto Turistico di Porto Cervo;
- VISTA:** la determinazione n°0805/DTO in data 11.04.07, della Regione Autonoma della Sardegna, con la quale viene concessa alla Soc. SafeBay Srl l'installazione e la gestione integrata di un campo boe per l'ormeggio telematico in località Porto Cervo;

- VISTA:** la nota n°28838 in data 19.06.2007 della Regione Autonoma della Sardegna – Servizio territoriale demanio e patrimonio di Tempio – Olbia;
- VISTE:** le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n°182, pubblicato sulla G.U. n°168 del 22 luglio 2003, entrato in vigore in data 7 agosto 2003, “Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico”;
- VISTA:** la Circolare Ministeriale n°47 serie I datata 05/08/1996 della Direzione Generale del Demanio Marittimo e Porti del soppresso ministero della Marina Mercantile, avente per oggetto le direttive per lo sviluppo di strutture al servizio della nautica da diporto e per l’ormeggio delle unità in transito;
- VISTA:** la Legge 31.12.1982, n°979 – Disposizioni per la difesa del mare;
- VISTA:** la Circolare n°02.01/65089 in data 14/07/2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTI:** gli articoli 16 – 17 – 30 – 62 – 81 del Codice della Navigazione e l’articolo 59 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione (parte marittima);

ORDINA

Art. 1

(campo di applicazione)

La presente ordinanza si applica allo specchio acqueo del porto di Porto Cervo compreso tra la linea congiungente i due segnalamenti marittimi di ingresso del porto (1152 verde e 1152.2 rosso), ed intende regolamentare le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione e da altre leggi speciali, di competenza dell’Autorità Marittima.

Per quanto attiene le altre attività svolte nell’ambito delle aree portuali in concessione alla Marina di Porto Cervo, si rimanda alla regolamentazione interna emanata dalla direzione della Marina di Porto Cervo ed approvata con decreto n°15 del 28/04/2007 dall’Autorità Marittima di Golfo Aranci.

Per quanto attiene le altre attività svolte nell’ambito del campo boe per l’ormeggio telematico di unità da diporto denominato “Marpark Porto Cervo”, delimitato dai punti individuati dalle seguenti coordinate geografiche, si rimanda all’apposito Regolamento Interno approvato con decreto n°40 del 22/06/2007 dall’Autorità Marittima di Golfo Aranci:

Campo boe Marpark – Porto Cervo

Punto	Latitudine	Longitudine
A	41°08',227N	009°32',143E
B	41°08',191N	009°32',187E
C	41°08',158N	009°32',049E
D	41°08',194N	009°32',004E

Art. 2 (divieti)

Fermo restando il rispetto dei divieti derivanti dalle vigenti normative citate in premessa, all'interno degli specchi acquei portuali come in premessa individuati, **è inoltre vietato:**

- a) il transito o lo stazionamento di qualunque tipo di unità che possa intralciare le manovre delle altre unità e/o impedire l'operatività delle stesse;
- b) mantenere in funzione i sistemi radar di bordo;
- c) causare emissioni sonore e gassose inquinanti;
- d) l'ancoraggio con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- e) effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- f) svolgere attività di pesca di qualunque natura;
- g) l'ormeggio di più unità allo stesso gavitello;
- h) lo scarico a mare di acque non depurate, sia nere che grigie, provenienti da sentine o da altri impianti delle unità all'ormeggio o in transito, nonché la discarica di rifiuti di qualsiasi tipo;
- i) effettuare prove di macchina sugli ormeggi senza la preventiva autorizzazione della direzione del porto;
- j) il superamento della velocità di 3 nodi;
- k) l'uso di moto d'acqua ed altri mezzi nautici veloci ad uso "tender", se non alla velocità massima di 3 nodi e per il tempo strettamente necessario ad uscire dalle acque portuali e comunque percorrendo la rotta più breve possibile;
- l) effettuare ogni tipo di evoluzione non connessa con le manovre di ormeggio/disormeggio, in particolare per le barche a motore, windsurf, barche a vela e moto d'acqua;
- m) l'effettuazione di qualsiasi tipo di bunkeraggio;
- n) mantenere accesi i fanali di via durante l'ormeggio.

Art. 3 (segnalamenti)

Alle unità ormeggiate all'interno del campo boe è fatto obbligo di utilizzare la prescritta segnalazione diurna o notturna di fonda.

Art. 4 (velocità di manovra)

Le unità in navigazione all'interno di tutto lo specchio acqueo portuale individuato internamente rispetto alla linea congiungente i due segnalamenti marittimi di ingresso del porto (1152 verde e 1152.2 rosso), dovranno procedere a una velocità non superiore ai 3 nodi o comunque alla minima velocità utile a manovrare in caso di condimeteo avverse, prestando particolare attenzione alla navigazione delle unità in entrata e uscita dai vari approdi, in considerazione della loro tipologia e situazione, valutando nel contempo l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Le unità in entrata ed in uscita dal bacino portuale, dovranno procedere, in ottemperanza alle disposizioni contenute nella convenzione "COLREG '72", mantenendo la propria dritta.

Art. 5 (ormeggio)

Ferme restando le responsabilità del Comandante dell'unità in relazione ad ormeggio e disormeggio, tali operazioni dovranno comunque sempre avvenire alla velocità

minima, con l'assistenza degli addetti del campo boe o della Marina e con modalità coerenti con l'esigenza di garantire la sicurezza della navigazione e delle operazioni stesse.

In presenza di situazioni particolari che possano essere pregiudizievoli per la sicurezza della navigazione, del porto e dei vari approdi o della pubblica incolumità come, ad esempio, l'imperversare di condizioni meteomarine particolarmente avverse, il Comandante dell'unità è responsabile del rinforzo degli ormeggi.

Il Comandante dell'unità all'ormeggio deve assicurare alla direzione del porto o alla direzione del campo boe la pronta rintracciabilità telefonica per eventuali situazioni di pericolo. Egli, inoltre, deve ormeggiare in sicurezza la propria unità secondo le corrette norme marinaresche utilizzando cime e cavi di bordo in buono stato di manutenzione, di adeguate dimensioni, della cui efficienza e adeguatezza l'utente è responsabile in caso di eventuali danni di qualsiasi natura provocati dalla rottura o cedimento degli stessi.

Le unità che intendano utilizzare gli ormeggi del campo boe, dovranno, in particolare, comunicare via radio, sul canale di lavoro prescelto dalla direzione del campo boe, la loro intenzione di ingresso ed attendere fuori dalla zona delimitata fino a quando non abbiano ottenuto l'assegnazione del posto, se disponibile od eventualmente prenotato, e le altre necessarie disposizioni, in ogni caso attendendo l'arrivo dell'unità di assistenza predisposta dalla direzione del campo boe.

Il Comandante dell'unità ormeggiata presso le strutture portuali della Marina di Porto Cervo deve, in particolare:

1. provvedere al posizionamento di un sufficiente numero di parabordi di adeguate dimensioni e caratteristiche;
2. consegnare alla direzione dell'approdo una copia delle chiavi d'accesso dell'imbarcazione nel caso in cui la stessa rimanga incustodita all'ormeggio.

Art. 6

(segnalamenti acustici)

L'uso dei segnali acustici (fischio, sirena, gong) è consentito nei casi previsti dal "Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare" ratificato e reso esecutivo con legge 27 dicembre 1977 n°1085, all'infuori delle predette situazioni l'uso di tali apparecchiature sonore è vietato.

E' consentito l'utilizzo di tali segnalamenti alle unità in manovra, ed in occasione delle prove di funzionamento durante l'esecuzione delle visite di sicurezza.

Art. 7

(palombari e sommozzatori)

Qualsiasi attività da compiersi con l'impiego di palombari o sommozzatori all'interno delle aree in concessione del porto di Porto Cervo, è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte delle competenti direzioni degli approdi interessati dalle operazioni ed alla comunicazione alla Autorità Marittima.

Per quanto attiene le medesime attività svolte in aree non in concessione, l'autorizzazione deve essere rilasciata dall'Autorità Marittima cui competono altresì le conseguenti attività di vigilanza.

I palombari ed i sommozzatori in servizio locale autorizzati ad operare nel porto di Porto Cervo, sono esclusivamente quelli iscritti nell'apposito registro tenuto dall'Autorità Marittima ai sensi dell'art. 205 del Regolamento per l'esecuzione al Codice della Navigazione e del Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio, n°47.

Art. 8

(inquinamento)

Indipendentemente dalle sanzioni previste in materia dalle norme in vigore, l'eventuale scarico in mare di residui solidi galleggianti e/o spandimento di prodotti oleosi,

dovrà esser eliminato nel più breve tempo possibile, a cura ed a spese del responsabile, con mezzi propri o avvalendosi delle dotazioni antinquinamento eventualmente presenti presso l'approdo interessato o di ditte idoneamente attrezzate ed autorizzate. Qualora il responsabile non provvedesse ad eseguire la pulizia o bonifica, l'Autorità Marittima provvederà d'ufficio a spese del contravventore.

Art. 9
(balneazione)

E' consentita la balneazione, esclusivamente davanti alla spiaggia dei Gigli e alla spiaggia di Dolce Sposa, ad una distanza non superiore ai 30 metri dalla riva. All'interno di tale fascia valgono le disposizioni previste in materia dall'Ordinanza di sicurezza balneare in vigore.

Art. 10
(ispezioni)

La direzione del porto o la direzione del campo boe dovranno sottoporre eventuali situazioni salienti, in particolare relative alla materia della sicurezza della navigazione e della sicurezza portuale, all'attenzione dell'Autorità Marittima. Questa, qualora sussistano fondati motivi, potrà disporre delle ispezioni a bordo delle unità, eventualmente avvalendosi del responsabile dell'approdo. I comandanti delle imbarcazioni all'ormeggio risultate, all'esito dei predetti controlli, non in regola con le normative vigenti, saranno perseguiti secondo quanto da esse previsto.

Art. 11
(assicurazione)

Le imbarcazioni degli utenti dovranno essere in regola con la normativa in vigore in materia di assicurazione obbligatoria per responsabilità civile verso terzi.

L'approdo segnalerà alla competente Autorità Marittima le imbarcazioni prive di copertura assicurativa. I comandanti delle medesime incorreranno in tal caso nelle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia di assicurazioni.

Art. 12
(abrogazioni)

L'ordinanza n°14/07 datata 28/04/2007 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci, citata in premessa, è abrogata.

Art. 13
(disposizioni finali e sanzioni)

I contravventori alla presente ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili civilmente e penalmente per danni che possano derivare a persone o cose dal loro comportamento, saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dei pertinenti articoli del Codice della Navigazione e delle normative vigenti nelle rispettive materie.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/golfoaranci, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Golfo Aranci, 19 luglio 2007

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Simone FORTI